



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 25/03/2022

S.I.S. SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI S.P.A. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE RISERVE: DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventidue , il giorno venticinque , del mese di Marzo , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – in videoconferenza, come previsto dall'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n.1 del 30/3/2020, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:06 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GENNARI MARIANO	P
SECCHI MARCO	P	POZZOLI SILVIA	P
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	P
BERTOZZI DAVIDE	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
GIUSINI ELENA	P	FRANCA RICCARDO	P
MICHELINI ALICE	P	MAURO FLAVIO	P
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Massimiliano Gessaroli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: BELLUZZI ALESSANDRO, GABELLINI CLAUDIA, ROMEO NICOLA ANTONIO, UGOLINI ENRICO, VACCARINI FEDERICO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario Generale, come previsto dall'art.21 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale procede con l'appello nominale al fine di accertare l'identità "a video" dei consiglieri presenti e la sussistenza del numero legale.

Si dà atto che dopo l'appello dei presenti, l'Assessore Gabellini Claudia ha chiesto di anticipare la trattazione dell'argomento oggetto della presente deliberazione (che era programmato al n.7 dell'Ordine del Giorno) vista la presenza in collegamento da remoto del rappresentante della S.I.S. Società Italiana Servizi SpA - Signor Guido Cicchetti. Il Presidente, dopo avere verificato che nessuno dei consiglieri si oppone, concede la suddetta autorizzazione.

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 26 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 17/03/2022 dal Dirigente Settore 01;

VISTO il Parere del Collegio dei Revisori n. 2/2022 del 23/03/2022 sulla Proposta di Delibera n.26 del 17/03/2022;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/03/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 18/03/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

Relaziona l'Assessore Gabellini Claudia;

Successivamente prendono la parola, nell'ordine:

- Dirigente Rufer Claudia Marisel che chiede l'apposizione dell'Immediata Eseguitività del provvedimento stante l'imminente convocazione dell'Assemblea dei Soci della S.I.S. Società Italiana Servizi SpA, Consigliere Gennari Mariano, Assessore Gabellini Claudia, Sindaca Foronchi Franca, Consiglieri Montanari Alessandro, Franca Riccardo, Pozzoli Silvia, Casanti Filippo, Sindaca Foronchi Franca, Consigliere Gennari Mariano, Presidente Gessaroli Massimiliano, Consiglieri Franca Riccardo, Casanti Filippo, Magnani Marco;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo: <http://www.cattolica.rn/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione per appello nominale:

Consiglieri presenti n.17

Foronchi Franca - Favorevole
Benelli Gastone - Favorevole
Montanari Alessandro - Favorevole

Secchi Marco - Favorevole
Giulini Giuliana - Favorevole
Bertozzi Davide - Favorevole
Giusini Elena - Favorevole
Michelini Alice - Favorevole
Casanti Filippo - Favorevole
Magnani Marco - Favorevole
Franca Roberto - Favorevole
Gennari Mariano – Favorevole

Pozzoli Silvia - Astenuto

Olivieri Nicoletta – Favorevole

Gessaroli Massimiliano - Contrario
Franca Riccardo - Contrario
Mauro Flavio - Contrario

Astenuti n.1 (M5S)

Votanti n.16

Favorevoli n.13 (Sindaca - PD – Azione con Carlo Calenda – Cattolica Futura – Idee in Comune – Siamo Cattolica)

Contrari n.3 (Alleanza Civica e Fratelli d'Italia)

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 26

I N O L T R E

Udita la segnalazione di urgenza esposta dalla Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Rufer Claudia Marisel;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale per appello nominale e così articolato:

Consiglieri presenti n.17

Foronchi Franca - Favorevole
Benelli Gastone - Favorevole
Montanari Alessandro - Favorevole
Secchi Marco - Favorevole
Giulini Giuliana - Favorevole
Bertozzi Davide - Favorevole
Giusini Elena - Favorevole
Michelini Alice - Favorevole
Casanti Filippo - Favorevole
Magnani Marco - Favorevole
Franca Roberto - Favorevole
Gennari Mariano – Favorevole

Pozzoli Silvia - Astenuto

Olivieri Nicoletta – Favorevole

Gessaroli Massimiliano - Contrario

Franca Riccardo - Contrario

Mauro Flavio - Contrario

Astenuti n.1 (M5S)

Votanti n.16

Favorevoli n.13 (Sindaca - PD – Azione con Carlo Calenda – Cattolica Futura – Idee in Comune – Siamo Cattolica)

Contrari n.3 (Alleanza Civica e Fratelli d'Italia)

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e n. 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

Che il Comune detiene la partecipazione nella società S.I.S. Società Italiana Servizi S.p.A. pari al 26,87 % dell'intero capitale sociale;

Che lo statuto della società S.I.S. S.p.A. prevede all'art. 1 ("Denominazione") che: "E' costituita, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 una Società per Azioni denominata "SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.p.a." e brevemente "S.I.S. S.p.A." e all'art. 2 ("Oggetto") i dispone "La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione, affitto d'azienda ovvero altre modalità, delle seguenti attività: a) l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui; b) l'amministrazione, la gestione ed il potenziamento delle reti di fognatura bianca e degli impianti connessi ed accessori; c) la realizzazione e la gestione di reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed accessori; d) progettare e realizzare programmi e opere per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali delle valli e delle coste nell'ambito del territorio degli enti soci; e) progettare, finanziare e realizzare previa sottoscrizione di apposito accordo quadro, reti ed impianti del servizio idrico integrato; progettare, finanziare e realizzare strade, arredi urbani, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili connessi agli interventi di cui alla presente lettera. ";

Che le caratteristiche delle società delle reti di cui all'art. 113, comma 13 D.lgs. n. 267/2000 (di seguito, anche "TUEL"), sono state illustrate da autorevole dottrina, così come di seguito si possono riassumere; teoria risalente prima della emanazione dell'art. 13 del Decreto Bersani (D.L. 223/2006): (i) l'intero capitale sociale deve essere di proprietà di enti pubblici ed è incedibile; (ii) la società deve mettere a disposizione i beni a favore del gestore del servizio, nelle ipotesi in cui le leggi di settore dispongano che la gestione delle reti sia separata dalla proprietà; (iii) alla società spetta il canone nella misura stabilita dall'autorità di settore, ovvero dagli enti locali ; (iii) la funzionalità della società rispetto agli scopi dell'ente locale e la sua conseguente natura strumentale è dimostrata anche dalla possibilità di attribuire alla società la funzione di espletare le gare per l'assegnazione della gestione del servizio"; (iv) la società svolge "un compito che può meglio ricondursi al concetto di funzione amministrativa piuttosto che a quello di servizio" ; (v) in base al disposto dell'art. 113 comma 6 del Tuel è vietata la partecipazione alle gare per la gestione del servizio nel solo caso in cui la società sia gestore delle reti. Ne consegue che le società delle reti, di cui all'art. 113 comma 13 del Tuel, in riferimento alla gestione delle reti stesse non svolgono un'attività d'impresa in senso tecnico assolvendo il compito di imputazione della proprietà dei beni indispensabili al servizio pubblico e rappresentano un vero e proprio strumento associativo. Il comma 13 dell'art. 13 è stato successivamente abrogato.

CONSIDERATO:

Che fra Hera SpA e S.I.S. S.p.A. è stato sottoscritto un contratto di affitto d'azienda in data 20/05/2003 avente ad oggetto l'affitto del ramo di azienda finalizzato all'esercizio del ciclo idrico integrato, costituito da impianti e reti di adduzione/distribuzione, autorizzazioni, concessioni e servitù, ecc., così come analiticamente descritti nello stesso ("contratto affitto di azienda"), successivamente integrato con un "Addendum" sottoscritto in data 11/12/2017";

Che nell'ambito del rapporto di affitto d'azienda si sono regolati i rapporti fra la S.I.S. S.p.A. ed Hera, prevedendo, in particolare, che gli ammortamenti dei beni in affitto confluiscono in uno specifico Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT) accantonato dal gestore del Servizio Idrico Integrato ("SII") e disciplinando la destinazione di detto fondo da rimborsare a SIS al termine del contratto di affitto d'azienda.

Che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato in capo al gestore HERA SpA nella Provincia di Rimini risulta scaduto il 14/03/2012 e che la gestione suddetta è proseguita a tutt'oggi in regime di proroga, trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;

Che ATERSIR – (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha determinato, con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 48/2015 del 29 settembre 2015, di procedere alla scelta della forma di gestione e conseguentemente all'avvio delle procedure finalizzate al nuovo affidamento del SII nel bacino territoriale di Rimini, per il superamento dell'attuale regime di proroga. La modalità di affidamento prescelta è quella costituita dalla gara per la concessione del servizio a terzi;

Che con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 48 del 29 settembre 2015 è stata individuata quale forma di gestione del SII per il bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo, la concessione a terzi da selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica ed è stato dato avvio alla procedura di affidamento nel bacino territoriale di Rimini;

Che con determinazione n. 109 del 21 giugno 2021, avente ad oggetto "Esito verifica di congruità dell'offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 97, c. 3, 32 e 33 del D.lgs. n. 50/2016" si è proceduto alla Proposta di aggiudicazione all'operatore economico HERA SpA ed in data 01 ottobre 2021 è stata adottata la determinazione n. 203/2021 recante ad oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo. Aggiudicazione a favore di HERA SpA"; nonché in data è divenuta efficace la suddetta determinazione n. 203/2021 e si è preso atto con determinazione n. 229 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto: "Esito positivo della verifica dei requisiti e conseguente dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore di HERA SpA" ed infine ATERSIR con Determinazione n. 274 del 21 dicembre 2021 - Area Servizio Idrico Integrato – ha approvato il Contratto di servizio per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rimini, ad esclusione del comune di Maiolo;

Che in data 23/12/2021 il Direttore di ATERSIR ed il procuratore speciale di HERA SpA hanno sottoscritto il Contratto di concessione per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo con l'operatore economico HERA S.p.A per il periodo dall'01/01/2022 al 31/12/2039 così come contenuto nella determina ATERSIR n. 274 del 21.12.2021;

Che la società Hera ha comunicato che l'importo del FRBT ammonta ad euro € 20.873.998,41, importo che verrà decurtato del debito di scissione (pari a € 1.576.546,42);

VALUTATO:

Che in relazione anche all'esito della prima gara del SII, appena aggiudicata, per la società S.I.S. S.p.A. si è definitivamente individuato il proprio scopo, riconducibile alla funzione di proprietario

“dominicale” che interviene in alcune parti degli investimenti e delle manutenzioni di quelle reti, impianti e dotazioni patrimoniali che sono gestite, per obbligo di legge, dal soggetto Gestore (Hera). In questo senso deve essere interpretata anche la riduzione del capitale sociale (di cui infra), venendo definitivamente meno l’ipotesi della gestione attiva dell’intero SII nel proprio bacino di riferimento, ovvero di gestione di altre attività accessorie e/o complementari alla attività di società patrimoniale (come avvenuto in un recente passato), per la cui esecuzione il capitale era stato originariamente determinato.

Che le predette circostanze hanno determinato che i soci di S.I.S. S.p.A. - pubbliche amministrazioni - ritengono che il capitale sociale possa essere ridotto in quanto tali risorse potrebbero essere impiegate per gli investimenti nei propri fini istituzionali e/o quelli di interesse generale che, peraltro, secondo recente giurisprudenza, non si distanziano dallo scopo perseguito dalla stessa S.I.S. S.p.A. e non ravvisa, la suddetta giurisprudenza, alcuna distinzione o contrapposizione fra: “l’interesse della società e quello dei soci” (Tribunale di Milano n. 7201 del 10/09/2021);

Che la novità della nuova disciplina della riduzione reale di capitale è rappresentata dal fatto che non è più previsto a tal fine il requisito dell’esuberanza (art. 2445 c.c.). Con la nuova disciplina, la riduzione reale può avvenire, pertanto, per qualsiasi altra causa diversa dall’esuberanza, riconoscendosi alla società la massima libertà nella riduzione del capitale, con gli unici limiti derivanti dalle norme in tema di conflitto d’interessi e di abuso della maggioranza, unitamente, a quelli espressamente indicati nel medesimo art. 2445 c.c..

DATO ATTO:

Che è interesse dei soci di S.I.S. S.p.A. che la stessa continui nella propria attività anche dopo l’aggiudicazione della prima gara del SII e pertanto la stessa deve essere in grado di mantenere l’equilibrio economico finanziario e patrimoniale della gestione, come previsto nella Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016”

Che, a differenza di quanto avviene per la riduzione del capitale sociale per perdite ex art. 2446 cod. civ. in caso di riduzione volontaria, in assenza di una previsione di legge, non appare necessario il deposito di alcuna relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società presso la sede sociale, né una situazione patrimoniale aggiornata. Nel nostro ordinamento normativo non esiste un principio generale che imponga, per ogni intervento sul capitale, la redazione di una situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario, richiesti solo nei casi in cui il legislatore li ha ritenuti necessari (artt. 2446, 2502 cod. civ.).

RITENUTO:

Che rimane fermo il principio in base al quale, se la volontà dei soci conferma che la società S.I.S. S.p.A. debba continuare ad operare e non venga dunque posta in liquidazione, questa deve essere in grado di mantenere l’equilibrio economico finanziario e patrimoniale e pertanto è la stessa ha richiesto che venisse elaborato un piano prospettico economico, finanziario e patrimoniale per la durata dell’affidamento del SII, a seguito dell’aggiudicazione della gara pubblica che ha individuato la società Hera come gestore del servizio;

Che il piano prospettico, economico, finanziario e patrimoniale è stato redatto ai fini della definizione degli impegni finanziari futuri della società S.I.S. S.p.A., per determinare l’entità della riduzione del capitale sociale coerente con l’equilibrio finanziario della società necessario al normale funzionamento.

RITENUTO:

Che l'occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio consente di chiamare i soci in assemblea affinché possano esprimersi in merito alla riduzione del capitale e distribuzione delle riserve, che sono state di comune accordo definite fra i soci, nella riunione del loro coordinamento previsto dalla convenzione per l'esercizio di controllo congiunto di S.I.S. S.p.A., alla luce delle risultanze del piano prospettico, economico, finanziario e patrimoniale

VISTI:

- la relazione illustrativa della società Media Gestum Consulting;
- l'art. 2445 c.c.
- lo statuto della società S.I.S. S.p.A.
- determinazione del coordinamento dei soci di S.I.S. S.p.A.
- l'art. 42 del Tuel
- il parere ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Società Partecipate in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
- il parere del Collegio dei Revisori, ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

1. di approvare che il Sindaco, o suo delegato, partecipi all'assemblea straordinaria della società SIS e voti favorevolmente la proposta di riduzione del capitale sociale da Euro 36.959.282,00 ad Euro 31.509,282,00 con annullamento delle azioni in circolazione in misura proporzionale a quelle da ciascuno possedute e versamento in denaro ai soci del relativo controvalore nominale nonché la relativa modifica del capitale sociale indicato all'art. 5 dello statuto sociale, con la riduzione delle riserve disponibili di Euro 5.450.000 con relativo versamento in denaro ai soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute;
2. di autorizzare il sindaco o suo delegato ad apportare in sede di assemblea straordinaria quelle integrazioni o modificazioni, non sostanziali, che fossero ritenute necessarie per una miglior esecuzione del presente atto ovvero richieste dal notaio verbalizzante o dal Conservatore del Registro delle Imprese;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Servizio.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
MASSIMILIANO GESSAROLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)